

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA TRENTO - ALTO ADIGE

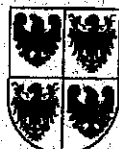
AMTSBLATT

DER

AUTONOMEN REGION TRENTO - SÜDTIROL

PARTI PRIMA E SECONDA

Si pubblica ogni martedì
Nel caso di festività il bollettino
esce il primo giorno feriale successivo



ERSTER UND ZWEITER TEIL

Erscheint jeden Dienstag
Fällt der Dienstag auf einen Feiertag, erscheint
das Amtsblatt am darauffolgenden Werktag

Redazione e Amministrazione: Giunta regionale - 38100 Trento -
Via Gazzoletti, 2 - Tel. 37022-982111 - Direttore: Franco Doliana

Schriftleitung und Verwaltung: Regionalausschuß - 38100 Trient -
Gazzolettstraße 2 - Ruf 37022-982111 - Direktor: Franco Doliana

AVVERTENZE

Il Bollettino Ufficiale è diviso in quattro parti.

Nella *prima parte* sono pubblicati le leggi, i regolamenti, i provvedimenti e i comunicati ufficiali regionali e provinciali, nonché i decreti dei Presidenti delle Giunte regionali e provinciali.

Nella *seconda parte* sono pubblicati le leggi, i decreti e i comunicati ufficiali dello Stato che interessano il territorio regionale.

I testi riguardanti il solo territorio della Provincia autonoma di Trento sono pubblicati nella sola lingua italiana, mentre tutti gli altri sono pubblicati in lingua italiana e tedesca.

Nella *terza parte* sono pubblicati gli annunci e gli avvisi di cui è obbligatoria la pubblicazione nei fogli annunci legali delle Province o di cui la pubblicazione sia comunque richiesta dagli interessati.

Gli annunci e gli avvisi sono pubblicati nel medesimo testo nel quale sono redatti.

Nella *quarta parte* sono pubblicati gli atti relativi all'amministrazione del personale della Regione.

Tutti gli annunci e gli avvisi a pagamento dovranno essere inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige in duplice copia, di cui una in carta legale da L. 5.000, oppure su carta uso bollo se godono dell'esenzione dall'imposta di bollo o se questa viene corrisposta in modo straordinario o con l'applicazione di marche o di bollo a punzone.

Gli annunci e gli avvisi devono essere firmati in calce dal richiedente, il nome e il cognome del quale devono risultare trascritti in modo leggibile accanto alla firma, unitamente all'indirizzo al quale l'Amministrazione invierà la fattura relativa all'inserzione. Si darà corso alla pubblicazione dell'inserzione ad avvenuto pagamento degli importi dovuti (risultanti dalla fattura).

L'Amministrazione invierà all'inserzionista, per ogni inserzione pubblicata, due copie del relativo bollettino.

Gli avvisi per i quali la legge prevede la pubblicazione gratuita dovranno pure venir presentati in duplice copia e firmati in calce dal richiedente. Nome e cognome del richiedente devono essere trascritti in modo leggibile. Accanto dovrà essere indicato l'indirizzo al quale il bollettino dovrà venir inviato.

Ad ogni inserzionista a titolo gratuito verrà trasmessa una copia del relativo bollettino.

Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni dovrà effettuarsi esclusivamente tramite il conto corrente postale n. 235382 intestato all'Amministrazione del Bollettino Ufficiale. Non saranno riconosciuti pagamenti fatti in altri modi.

Fascicoli separati del Bollettino Ufficiale possono essere acquistati presso: Libreria Disertori - Via Diaz, 11 - Trento.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E DI VENDITA

Parte I e II:		Parte III:	
annuale	L. 65.000	annuale	L. 40.000
semestrale	" 35.000	semestrale	" 25.000
un fascicolo	" 700	un fascicolo	" 1.000
Parte IV: *		Supplementi ordinari e numeri straordinari:	
annuale	" 10.000	- fino a 50 pagine: Lire 1.500	
semestrale	" 5.000	- oltre 50 pagine: Lire 1.500 + Lire 700 ogni	
un fascicolo	" 600	ulteriori 50 pag. o frazione di almeno 25 pag.	
* Riservata agli enti pubblici ed al personale regionale.		- Fascicoli arretrati il doppio	

Si intendono arretrati i fascicoli richiesti dopo il novantesimo giorno successivo a quello della data di intestazione.

TARIFFA DELLE INSERZIONI

L. 10.000 per diritto fisso di testata più L. 3.000 per ogni riga dattiloscritta in spazio di carta bollata o di carta uso bollo.

Sul prezzo di ciascuna inserzione sarà applicata l'imposta sul valore aggiunto in ragione del 18%.

MITTEILUNGEN

Das Amtsblatt ist in vier Teile gegliedert:

Im *ersten Teil* werden die Gesetze, die Verordnungen, die Maßnahmen und die amtlichen Mitteilungen der Region und der Provinzen sowie die Dekrete des Präsidenten des Regionalausschusses und der Präsidenten der Landesausschüsse veröffentlicht.

Im *zweiten Teil* werden die Gesetze, die Dekrete und die amtlichen Mitteilungen des Staates veröffentlicht, die das Gebiet der Region betreffen.

Die nur das Gebiet der autonomen Provinz Trient betreffenden Texte werden nur in italienischer Sprache, alle anderen in italienischer und deutscher Sprache veröffentlicht.

Im *dritten Teil* werden die Mitteilungen und Bekanntmachungen verlaublicht, deren Veröffentlichung in den Amtsblättern der Provinzen vorgeschrieben ist oder von den Betroffenen verlangt wird.

Die Mitteilungen und Bekanntmachungen werden in dem Wortlaut veröffentlicht, in dem sie abgefaßt sind.

Im *vierten Teil* werden die die Verwaltung des Personals der Region betreffenden Maßnahmen veröffentlicht.

Alle zu bezahlenden Anzeigen und Bekanntmachungen müssen der Schriftleitung des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol in zweifacher Ausfertigung, davon eine auf Stempelpapier zu 5.000 Lire oder, wenn sie von der Stempelgebühr befreit sind, oder diese auf außerordentliche Art oder mit der Anbringung von Stempelmärken oder Trockenstempeln entrichtet wird, auf stempelpapierähnlichem Papier zugesandt werden.

Die Anzeigen und Bekanntmachungen müssen vom Antragsteller unterzeichnet sein, dessen Vor- und Zuname samt der Anschrift, an welche die Verwaltung die Rechnung für die Anzeige übermitteln wird, neben der Unterschrift gut lesbar wiedergegeben werden müssen. Die Anzeige wird nach erfolgter Zahlung der geschuldeten (aus der Rechnung hervorgehenden) Beträge veröffentlicht.

Die Verwaltung übermittelt dem Antragsteller für jede veröffentlichte Anzeige zwei Ausfertigungen des entsprechenden Amtsblattes.

Die Anzeigen, für die kraft Gesetz die kostenlose Veröffentlichung vorgesehen ist, müssen ebenfalls in doppelter Ausfertigung eingereicht und vom Antragsteller unterzeichnet werden, dessen Vor- und Zuname gut lesbar wiedergegeben werden müssen. Daneben ist die Anschrift anzugeben, an die das Amtsblatt übermittelt werden muß.

Für jede kostenlose Veröffentlichung wird dem Antragsteller eine Ausfertigung des entsprechenden Amtsblattes übermittelt.

Die Zahlung des Bezugspreises und der Anzeigen hat ausschließlich auf Postkontokorrent Nr. 235382, auf die Verwaltung des Amtsblattes lautend, zu erfolgen. Zahlungen anderer Art werden nicht anerkannt.

Einzelne Nummern des Amtsblattes sind erhältlich bei:
Buchhandlung Disertori - Diazstraße, 11 - Trient.

BEZUGS- UND VERKAUFSPREISE

I. und II. Teil:		III. Teil:	
jährlich	L. 65.000	jährlich	L. 40.000
halbjährlich	" 35.000	halbjährlich	" 25.000
Einzelnummer	" 700	Einzelnummer	" 1.000
IV. Teil: *		Ordentliche Beiblätter und Sondernummern:	
jährlich	" 10.000	- bis zu 50 Seiten: 1.500 Lire	
halbjährlich	" 5.000	- über 50 Seiten: 1.500 Lire + 700 Lire für	
Einzelnummer	" 600	weitere 50 Seiten oder wenigstens 25 Seiten	
* Vorbehalten für die öffentlichen Körperschaften und für das Personal der Region.		- Ältere Einzelnummern: das Doppelte	

Als ältere Einzelnummern gelten jene, die mehr als 90 Tage nach ihrem Ausgabedatum verlangt werden.

ANZEIGENREISE

Feste Gebühr 10.000 Lire zuzüglich 3.000 Lire je Schreibmaschinenzeile Stempelpapier oder stempelpapierähnlichem Papier.

Auf den Anzeigenpreis wird die Mehrwertsteuer in Höhe von 18% angewandt.

SOMMARIO**PARTE PRIMA****DELIBERAZIONI,
DISPOSIZIONI E COMUNICATI****PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI
TRENTO 29 gennaio 1988, n. 374**

Testo unico delle disposizioni di cui alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 41, I comma, della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27

pag. 2

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI
TRENTO 29 gennaio 1988, n. 375**

Testo unico delle disposizioni di cui al Titolo II della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 41, II comma, della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27

pag. 29

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI
TRENTO 29 gennaio 1988, n. 376**

Testo unico delle disposizioni di cui alla legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 41, IV comma, della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27

pag. 31

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI
TRENTO 29 gennaio 1988, n. 377**

Testo unico delle disposizioni di cui alla legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 41, III comma, della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27

pag. 37

PARTE PRIMA**DELIBERAZIONI,
DISPOSIZIONI E COMUNICATI****PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI
TRENTO 29 gennaio 1988, n. 374**

Testo unico delle disposizioni di cui alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 41, I comma, della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27.

*Omissis***LA GIUNTA PROVINCIALE***Omissis**delibera*

- 1) di approvare il «testo unico delle disposizioni di cui alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni» come risulta nel testo allegato al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che tale testo unico sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Il Presidente della Giunta provinciale
ANGELI

Il Dirigente Generale: Franco Zeni

**TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI
ALLA LEGGE PROVINCIALE 31 AGOSTO
1981 n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni**

Interventi organici in materia di agricoltura**TITOLO I****Disposizioni generali e sulle procedure****CAPO I***Disposizioni generali***Art. 1**

(art. 1, L.P. 31 agosto 1981, n. 17)

Finalità

1. La Provincia Autonoma di Trento con la presente legge, al fine di migliorare le condizioni di vita, di lavoro e di reddito delle popolazioni rurali, di favorire il mantenimento e lo sviluppo dell'attività agricola, di consolidare i livelli occupazionali, di aumentare la produttività del lavoro, della terra e degli altri fattori impiegati nel processo produttivo, di potenziare l'impresa familiare diretto-coltivatrice, di consolidare l'incidenza della cooperazione e dell'associazionismo nel settore agricolo;

— disciplina organicamente gli interventi di propria competenza in materia di agricoltura, nel quadro della programmazione provinciale;

Art. 19

(art. 19, L.P. 10 marzo 1986, n. 9)

*Norme transitorie e finali**Omissis*

(Parte integrante di cui al punto n. 1 della deliberazione n. 376 D.D. 29 gennaio 1988).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO 29 gennaio 1988, n. 377

Testo unico delle disposizioni di cui alla legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 41, III comma della legge provinciale 26 novembre 1987, n. 27.

Omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare il Testo unico delle disposizioni di cui alla legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni come risulta nel testo allegato al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che tale Testo unico sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Il Presidente della Giunta provinciale
ANGELI

Il Dirigente Generale: Franco Zeni

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE PROVINCIALE 28 DICEMBRE 1984, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni

Disciplina della riproduzione animale

Art. 1

(art. 1, L.P. 28 dicembre 1984, n. 16)

Finalità

1. La Provincia Autonoma di Trento con la presente legge, al fine di favorire il miglioramento e il potenziamento del patrimonio zootecnico, detta norme per l'organizzazione e la disciplina della riproduzione delle specie animali allevate.

2. Sono fatte salve le funzioni trasferite all'Unità sanitaria locale a termini della legge 23 dicembre 1978, n. 833, della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, e della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 19.

TITOLO I

Disciplina della riproduzione bovina

Art. 2

(art. 2, L.P. 28 dicembre 1984, n. 16)

Monta naturale

1. È vietato adibire alla monta naturale tori non iscritti nei libri genealogici di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 126, e non abilitati ai sensi del presente articolo.

2. L'abilitazione, su richiesta, è rilasciata dalla commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11 mediante apposito attestato.

3. L'attestato di abilitazione è rilasciato a tempo indeterminato e con l'indicazione della razza delle bovine alla cui fecondazione potrà essere adibito il toro.

4. La domanda per ottenere l'attestato di abilitazione deve essere corredata, tra l'altro, dei seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione del toro al libro genealogico nazionale od estero della razza di appartenen-

za. Quest'ultimo è richiesto quanto il regolamento del libro genealogico non preveda il rilascio di un certificato sostitutivo;

- b) certificato con determinazione della formula eritrocitaria per l'identificazione della paternità e della maternità;
- c) certificato sanitario attestante la provenienza del toro da allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e brucellosi e che il riproduttore stesso è stato sottoposto, con esito negativo, almeno una volta alla prova della tubercolina a quella sierologica per la brucellosi;
- d) certificato sanitario attestante l'esito negativo dei controlli nei riguardi di eventuali malattie indicate come pericolose e trasmissibili dall'ufficio veterinario dell'Assessorato provinciale alla sanità.

5. In deroga a quanto previsto nel primo comma, possono essere abilitati alla riproduzione anche tori appartenenti a razze per le quali non sia stato istituito il libro genealogico.

6. I bovini maschi interi allevati per la produzione della carne non sono soggetti all'obbligo di denuncia e di marcatura prevista dalla vigente legislazione in materia di riproduzione bovina.

Art. 3

(art. 3, L.P. 28 dicembre 1984, n. 16)

Stazioni di monta

1. Chiunque intenda costituire e gestire una stazione di monta pubblica, e cioè per conto terzi, deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dalla commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11.

2. L'autorizzazione di cui al comma precedente ha validità triennale ed è rinnovabile a richiesta.

3. Per il suo rilascio devono sussistere le seguenti condizioni:

- a) la stazione sia ubicata in località tale da consentire l'affluenza di un adeguato numero di fattrici, tenuto conto delle esigenze delle stazioni contermini;
- b) i riproduttori impiegati rispondano, per razza e caratteristiche genetiche, alle esigenze e all'indirizzo zootecnico della zona;
- c) la stazione sia fornita di idonea attrezzatura e sia in possesso dei requisiti igienico-sanitari atti a

conseguire un'efficace difesa contro le malattie infettive e diffuse.

4. L'idoneità di cui al precedente comma, lettera c), è certificata dal servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale.

5. Chiunque intenda gestire una stazione di monta privata, e cioè per il proprio allevamento, è obbligato a denunciare alla commissione zootecnica di cui all'articolo 11 l'esistenza del toro entro trenta giorni dall'acquisto o dalla data di abilitazione di cui all'articolo 2.

Art. 4

(art. 4, L.P. 28 dicembre 1984, n. 16)

Centri per la fecondazione artificiale

1. I centri per la fecondazione artificiale, definiti a termini dell'articolo 2, secondo comma, lettera a), del D.P.R. 28 gennaio 1958, n. 1256, costituiscono uno strumento fondamentale per il miglioramento genetico delle specie e delle razze animali allevate e, in particolare, possono provvedere a:

- a) dotarsi di riproduttori maschi da adibire alla fecondazione artificiale;
- b) produrre, controllare, conservare e distribuire materiale spermatico;
- c) acquisire, conservare e distribuire materiale spermatico prodotto da altri centri di fecondazione artificiale o proveniente dall'estero;
- d) promuovere, organizzare o collaborare nello svolgimento delle prove di valutazione genetica da effettuarsi sul territorio provinciale;
- e) svolgere gli altri compiti demandati ai centri con la presente legge.

2. I centri per la fecondazione artificiale sono costituiti da cooperative o consorzi di cooperative o come gestioni autonome nell'ambito di enti pubblici.

3. L'inizio dell'attività di un centro per la fecondazione artificiale è soggetto all'autorizzazione della Giunta provinciale, previo parere della commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11.

4. I centri per la fecondazione artificiale adeguano la propria attività alle eventuali direttive impartite dalla commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11, alla quale sono tenuti a fornire tutte le informazioni dalla stessa richieste.

Art. 5

(art. 5, L.P. 28 dicembre 1984, n. 16)

Prove di valutazione genetica

1. Le prove di valutazione genetica attuate sul territorio provinciale sono autorizzate dalla commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11, cui spetta altresì il compito di fissare i criteri di attuazione delle prove medesime per quanto non di competenza delle associazioni nazionali di razza.

Art. 6

(art. 6, L.P. 28 dicembre 1984, n. 16)

Riproduttori per la fecondazione artificiale

1. I tori in dotazione ai centri per la fecondazione artificiale devono aver superato, con esito positivo, le prove di valutazione genetica ed essere riconosciuti idonei per il miglioramento genetico delle razze allevate in provincia.

2. In deroga a quanto previsto nel comma precedente, presso i centri possono essere allevati tori per i quali siano in corso le prove di valutazione genetica oppure tori appartenenti a razze per le quali non sia stato istituito il libro genealogico. Il materiale spermatico di tali riproduttori, o di riproduttori allevati presso altri centri nazionali o esteri e per i quali siano ancora in corso le prove di valutazione genetica, non può essere utilizzato per fini diversi da quelli previsti per le prove medesime.

3. Il riconoscimento di idoneità di cui al primo comma è rilasciato dalla commissione zootecnica provinciale di cui all'art. 11 integrata, di volta in volta per ogni razza oggetto di valutazione, da un esperto designato dalla competente associazione nazionale di razza, quando esista.

4. La predetta commissione zootecnica provinciale provvede inoltre al riconoscimento di idoneità di cui al primo comma in merito all'uso delle partite di materiale spermatico acquisito o giacente presso i centri, anche se proveniente da centri nazionali o esteri. Il predetto riconoscimento di idoneità sul materiale spermatico giacente è rinnovato ogni anno.

5. La partita di materiale spermatico, qualora non riconosciuta idonea, non può essere utilizzata, nel periodo considerato per la fecondazione artificiale nel territorio provinciale.

6. Le domande per ottenere il riconoscimento di idoneità dei tori da allevarsi presso i centri per la fecondazione artificiale devono essere corredate della documentazione prevista dall'art. 2, quarto comma; quelle volte ad ottenere il riconoscimento di idoneità del materiale spermatico acquisito devono essere corredate della documentazione prevista dall'articolo 2, quarto comma, lettera a).

7. Su richiesta di allevatori singoli o associati proprietari del toro e previa autorizzazione della commissione zootecnica provinciale come integrata a termini del terzo comma, i centri per la fecondazione artificiale possono effettuare il prelievo, il congelamento e la conservazione del materiale spermatico di riproduttori in proprietà degli allevatori medesimi ed aventi particolari requisiti genealogici e morfologici.

8. È consentita la distribuzione del materiale spermatico di cui al precedente comma ad allevatori diversi dal proprietario, purché il toro abbia superato, con esito positivo, le prove di valutazione genetica e sia riconosciuto idoneo ai sensi del presente articolo.

Art. 7

(art. 7, L.P. 28 dicembre 1984, n. 16)

Detenzione di materiale spermatico congelato

1. È consentita l'acquisizione e/o la conservazione di materiale spermatico congelato presso gli allevamenti singoli o associati nel limite delle previsioni di utilizzazione ai fini delle esigenze dell'allevamento medesimo.

2. Il materiale spermatico di cui al precedente comma può essere utilizzato in provincia di Trento solo se appartenente a tori ritenuti idonei dalla commissione zootecnica di cui all'articolo 11.

3. Chiunque detiene materiale spermatico congelato è obbligato a:

- a) denunciare alla commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11, entro trenta giorni dall'acquisto, l'esistenza di attrezzatura atta a conservare materiale spermatico congelato;
- b) tenere un registro di carico e scarico con la segnalazione alla predetta commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno delle dosi di materiale spermatico impiegate nell'anno precedente;
- c) esibire la documentazione di cui alle precedenti lettere, su richiesta del personale incaricato del servizio di vigilanza.

Art. 8

(art. 8, L.P. 28 dicembre 1984, n. 16)

Applicazione della fecondazione artificiale

1. La fecondazione artificiale dei bovini è effettuata dai veterinari iscritti all'albo professionale o da operatori pratici di fecondazione artificiale che abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso di cui all'articolo 12, previa autorizzazione della commissione zootecnica di cui all'articolo 11.

2. L'autorizzazione di cui al comma precedente è a tempo indeterminato e del suo rilascio deve essere data comunicazione alle Unità sanitarie locali per l'attività di vigilanza.

3. L'autorizzazione può essere richiesta sia per l'applicazione della fecondazione artificiale per conto terzi negli allevamenti di tutto il territorio provinciale, che per l'applicazione della fecondazione artificiale delle sole bovine allevate nell'impresa agricola dell'inseminatore.

4. Per ottenere l'autorizzazione all'applicazione della fecondazione artificiale per conto terzi gli inseminatori devono presentare apposita domanda corredata di:

- a) certificato di iscrizione all'ordine provinciale dei medici veterinari o certificato di abilitazione all'applicazione della fecondazione artificiale nel caso di operatori pratici;
- b) indicazione della zona ovi si impegnano a intervenire, qualora richiesti;
- c) copia delle convenzioni per la fornitura di materiale spermatico stipulate coi centri di produzione riconosciuto dalla commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11.

5. Qualora gli inseminatori di cui al precedente comma intendano rifornirsi di materiale spermatico da un centro diverso da quelli per i quali sono stati autorizzati, devono presentare apposita domanda di autorizzazione alla commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11.

6. L'atto di autorizzazione per l'applicazione della fecondazione artificiale per conto terzi deve in ogni caso indicare la zona nella quale l'inseminatore è obbligato a intervenire, qualora richiesto.

7. Il corrispettivo richiesto per le prestazioni professionali relative alla fecondazione artificiale per conto terzi praticate dagli inseminatori autorizzati non può superare le tariffe fissate a termini dell'articolo 16, primo comma.

8. Qualora l'autorizzazione di cui al primo comma sia richiesta per l'applicazione della fecondazio-

ne artificiale delle sole bovine allevate nell'impresa agricola dell'inseminatore o in quella dove opera come dipendente, alla domanda devono essere allegati il certificato di cui alla precedente lettera a) e l'impegno a non esercitare per conto terzi.

TITOLO II

Disciplina della riproduzione per le altre specie animali

Art. 9

(art. 9, L.P. 28 dicembre 1984, n. 16)

Monta naturale

1. Per l'esercizio della monta naturale in stazioni di monta sia pubblica che privata per le specie cavallina e asinina nonché per l'esercizio della monta naturale per conto terzi in stazioni di monta pubblica per le specie ovina, caprina e suina, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

2. L'attestato di abilitazione di cavalli e asini stalloni alla monta naturale ha validità annuale. Qualora lo stesso sia rilasciato per due anni consecutivi, la commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11 può provvedere al rilascio dei successivi attestati previo accertamento del solo stato sanitario del riproduttore ad opera dell'Unità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 10

(art. 10, L.P. 28 dicembre 1984, n. 16)

Fecondazione artificiale

1. Per l'applicazione della fecondazione artificiale delle specie cavallina, asinina, ovina, caprina e suina si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 della presente legge.

2. La commissione di cui all'articolo 11 è integrata, quando richiesto, con un esperto scelto su designazione delle organizzazioni nazionali delle specie di appartenenza dei riproduttori.

3. Per i riproduttori della specie ovina, caprina e suina i requisiti genotipici e morfofunzionali vengono fissati, in quanto esistenti, dalle commissioni

tecniche direttive dei rispettivi libri genealogici. In caso contrario provvede la commissione zootecnica provinciale, integrata a termini del precedente comma.

TITOLO III

Norme generali

Art. 11

(art. 11, L.P. 28 dicembre 1984, n. 16; art. 31, L.P. 20 novembre 1987, n. 27)

Commissione zootecnica provinciale

1. È istituita la commissione zootecnica provinciale composta da:
 - a) l'assessore provinciale al quale è affidata la materia dell'agricoltura con funzioni di presidente;
 - b) il dirigente del Servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola con funzioni di vicepresidente;
 - c) il dirigente del Servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole;
 - d) il funzionario responsabile dell'ufficio veterinario provinciale;
 - e) quattro allevatori designati dalla Federazione provinciale allevatori, di cui almeno uno per ogni razza bovina il cui libro genealogico è funzionante in provincia di Trento;
 - f) un rappresentante designato dall'ordine dei medici veterinari.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'amministrazione provinciale.

3. La Commissione è nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina; alla scadenza essa continua a svolgere le sue funzioni fino a suo rinnovo.

4. Per ogni componente effettivo di cui alle lettere c), d), e) ed f) del primo comma è nominato un componente supplente, che partecipa alle sedute della commissione solo in caso di assenza del predetto componente effettivo.

5. Gli enti di cui alle lettere e) ed f) del primo comma debbono comunicare le designazioni dei componenti sia effettivi che suppletivi di propria competenza entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

6. La Commissione è validamente costituita

anche nel caso in cui non siano pervenute le designazioni predette, salva la sua successiva integrazione.

7. Per lo svolgimento dei propri compiti la commissione si avvale del Servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola.

8. Per la validità delle deliberazioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

9. Ai componenti della Commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27.

10. Le direttive della Commissione zootecnica provinciale sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 12

(art. 12, L.P. 28 dicembre 1984, n. 16)

Corsi per la formazione di operatori pratici

1. La Giunta provinciale, su proposta della commissione zootecnica di cui all'articolo 11, può promuovere e attuare corsi per preparare operatori pratici nel campo della fecondazione artificiale da tenersi normalmente presso un centro per la fecondazione artificiale o altro istituto zootecnico specializzato.

2. L'organizzazione dei corsi può essere affidata alla Federazione provinciale allevatori.

3. Per partecipare al corso gli interessati devono aver compiuto il diciottesimo anno di età ed essere in possesso della licenza di scuola elementare.

4. Gli allievi dei corsi, per il conseguimento dell'idoneità, devono superare una prova teorico-pratica.

5. Per l'accertamento dell'idoneità di cui al comma precedente è istituita una commissione composta da:

- a) il funzionario preposto al Servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola, o suo delegato che la presiede;
- b) il funzionario preposto all'ufficio veterinario dell'Assessorato provinciale alla sanità, o suo delegato;

- c) un rappresentante designato dall'ente presso il quale si svolge il corso;
- d) un rappresentante designato dall'ordine provinciale dei veterinari;
- e) un allevatore designato dalla Federazione provinciale allevatori.

6. Qualora i membri di cui alle lettere c), d) ed e) non vengano designati entro trenta giorni dalla richiesta, alla scelta degli stessi provvede la Giunta provinciale.

7. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione provinciale assegnato al Servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola.

8. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale e ai suoi componenti sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e successive modificazioni.

9. Per il mantenimento dell'idoneità di operatori pratici autorizzati ad esercitare la fecondazione artificiale per conto terzi sono obbligati a partecipare ai corsi di aggiornamento promossi dalla Giunta provinciale su proposta della commissione zootecnica provinciale di cui all'art. 11.

10. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche agli operatori pratici che esercitano per conto terzi alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. L'idoneità conseguita ai sensi del presente articolo oppure in altre regioni o nella provincia autonoma di Bolzano costituisce titolo per l'iscrizione nell'elenco degli operatori pratici di fecondazione artificiale, di cui all'articolo 4 della legge 11 marzo 1974, n. 74, tenuto presso la commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11.

Art. 13

(art. 13, L.P. 28 dicembre 1984, n. 16)

Certificazioni

1. Chiunque impieghi un riproduttore per l'esercizio della monta naturale deve documentare gli atti fecondativi su apposito bollettario conforme al tipo prescritto dalla commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11.

2. L'avvenuta esecuzione della fecondazione artificiale deve essere comprovata da parte dell'opera-

tore con la registrazione su apposito registro e bollettario, conforme al tipo prescritto dalla commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11.

3. I bollettari e i registri sono predisposti e distribuiti dal Servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola.

4. I titolari delle stazioni di monta naturale nonché coloro che esercitano la fecondazione artificiale hanno l'obbligo di esibire i bollettari e i registri, di cui al primo e secondo comma, su richiesta del personale incaricato del servizio di vigilanza.

5. Il proprietario di bovine gravide e di vitelli di età fino a tre mesi è tenuto a esibire la relativa bolletta attestante gli atti fecondativi, su richiesta del personale incaricato del servizio di vigilanza.

Art. 14

(art. 14, L.P. 28 dicembre 1984, n. 16)

Documentazione obbligatoria

1. I centri per la fecondazione artificiale devono tenere, per ciascun riproduttore, apposita scheda conforme al tipo prescritto dalla commissione zootecnica provinciale come integrata a termini del terzo comma dell'articolo 6, nella quale devono essere trascritti sistematicamente i dati relativi all'attività del riproduttore medesimo, nonché all'utilizzo del materiale spermatico prelevato.

2. I centri per la fecondazione artificiale di cui all'articolo 4 nonché gli inseminatori che operano per conto terzi devono predisporre, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto corredato dei dati tecnico-statistici illustranti i risultati conseguiti entro il 31 dicembre dell'anno precedente da inviare alla commissione zootecnica provinciale, su modello conforme a quello prescritto dalla commissione medesima.

Art. 15

(art. 15, L.P. 28 dicembre 1984, n. 16; art. 32, L.P. 20 novembre 1987, n. 27)

Vigilanza

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché quanto previsto nei precedenti articoli, sono incaricati del controllo sull'osservanza della

presente legge i dipendenti assegnati al Servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola, individuati con deliberazione della Giunta provinciale. Ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni essi, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, hanno libero accesso negli edifici e spazi adibiti alle attività zootecniche nonché la facoltà di ispezionare i registri e le altre documentazioni previste dalla presente legge.

Art. 16

(art. 16, L.P. 28 dicembre 1984, n. 16)

Tariffe

1. Le tariffe per le prestazioni professionali relative alla fecondazione artificiale vengono fissate annualmente dalla Giunta provinciale su proposta della commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11.

2. La predetta commissione provinciale può fissare inoltre il prezzo del materiale spermatico dei riproduttori per i quali sono in corso le prove di progenie, distribuito dai centri per la fecondazione artificiale, di cui all'articolo 4.

3. Le stazioni di monta pubblica sono tenute a comunicare alla commissione zootecnica provinciale entro il 31 luglio di ogni anno le tariffe praticate per il servizio di monta naturale.

Art. 17

(art. 17, L.P. 28 dicembre 1984, n. 16; artt. 33 e 34, L.P. 20 novembre 1987, n. 27)

Sanzioni amministrative

1. Per la violazione delle disposizioni richiamate nella presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

- a) da Lire 200.000 a Lire 1.200.000 nel caso di infrazione delle norme contenute negli articoli 2, 3, primo comma, 6, 8, 9 e 10;
- b) da Lire 100.000 a Lire 600.000 nel caso di infrazione delle norme contenute negli articoli 3, ultimo comma, 7, 13, primo, secondo e quarto comma;
- c) da Lire 50.000 a Lire 100.000 negli altri casi.

2. Gli importi delle sanzioni di cui al primo comma possono essere aggiornati annualmente con

deliberazione della Giunta provinciale, in misura non superiore alla variazione media annua accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge. La loro determinazione deve essere resa pubblica entro quindici giorni dall'adozione mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. Nei casi di seconda e terza infrazione delle norme contenute negli articoli 3, primo comma, 8, 9, 10 e 13 primo, secondo e quarto comma, oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista rispettivamente la sospensione dell'autorizzazione per novanta giorni consecutivi o la revoca.

4. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione sono altresì previste per gli inseminatori che operano per conto terzi quando il servizio presenti gravi carenze a giudizio della commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11.

5. La revoca dell'autorizzazione per l'applicazione della fecondazione artificiale agli operatori pratici comporta anche la radiazione dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 12.

6. La consegna dei bollettari alle stazioni di monta privata nonché agli inseminatori di cui all'ultimo comma dell'articolo 8, può essere negata dalla commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11 nei casi di gravi carenze o infrazioni a giudizio della commissione medesima.

7. Per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge si osservano le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, spetta al funzionario preposto al Servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola.

9. Le somme dovute a titolo di sanzione sono versate alla Tesoreria della Provincia per essere introitate nel bilancio provinciale.

10. I provvedimenti di sospensione o di revoca sono adottati dalla commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11.

Art. 18

(art. 18, L.P. 28 dicembre 1984, n. 16)

Rinvio legislativo

1. Per quanto non diversamente previsto dalla

presente legge, si osservano le disposizioni legislative statali riguardanti la materia della riproduzione animale.

TITOLO IV

Modifiche di leggi provinciali

Omissis

TITOLO V

Norme transitorie e finali

Omissis

(Parte integrante di cui al punto n. 1 della deliberazione n. 377 D.D. 29 gennaio 1988).